



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2011, proposto da:
Miorelli Service Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Orsola Cortesini, Alberto M. Bruni, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Centro Residenziale Per Anziani Umberto Primo Craup, rappresentato e difeso dagli avv. Erika Zanierato, Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso Erika Zanierato in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;

nei confronti di

Idealservice Soc. Coop., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Paviotti, Fabrizio Paviotti, con domicilio eletto presso la segreteria

del Tar;

per l'annullamento

- del decreto n. 295 del 15.11.2011, comunicato con nota prot. 5024 del 17.11.2011, con il quale il Segretario Direttore del Centro Residenziale Anziani Umberto Primo (CRAUP) di Piove di Sacco (PD), ha approvato i verbali di gara ed ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti presso le strutture del CRAUP in favore di Idealservice Soc. Coop. ; dei verbali delle sedute del 20 luglio 2011; del 24,25,29 e 31 agosto 2011 ; del 6,15,20 e 23 settembre e del 6 ottobre 2011; del verbale di incogniti numeri e data nel quale si è svolta la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da Idelservice Soc. Coop. ; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centro Residenziale Per Anziani Umberto Primo Craup e di Idealservice Soc. Coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il requisito a dire della ricorrente illegittimamente assunto dall'aggiudicataria, consistente nell'avvalimento al fine di dimostrare il possesso di un "indice di indipendenza finanziaria –dato dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale attivo dello stato patrimoniale –calcolato nell'intervallo temporale 1.1.2008-31.12.2009"(cfr. art.14. n.8 del disciplinare), rientra pacificamente in quelle ipotesi di avvalimento di garanzia riconosciute legittime dalla giurisprudenza prevalente;

che difatti, "esclusa l'ipotesi dell'avvalimento operativo, di portata generale, la fattispecie in esame è da ricondurre al cosiddetto avvalimento di garanzia, figura nella quale l'ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio dell'aggiudicataria ausiliata, ampliando così lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell'appalto.

Tuttavia tale figura, che peraltro trova riscontri limitati nell'ordinamento, proprio per la sua peculiare funzione di estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione dell'appalto può essere ontologicamente ammessa solo in relazione alla dimostrazione del possesso di idonei requisiti economici e finanziari, come nel caso del volume di affari o del fatturato," ovvero come nella specie dell'indice di indipendenza finanziaria. "In questa (limitata) ipotesi l'avvalimento di garanzia dispiega una apprezzabile funzione, vale a dire assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale che goda di una (complessiva) solidità patrimoniale

proporzionata ai rischi dell'inadempimento o inesatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto di appalto.

Al di fuori di tale ipotesi la messa a disposizione di requisiti (soggettivi e) astratti, cioè svincolata da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, snatura e stravolge l'istituto dell'avvalimento per piegarlo ad un logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara.

La deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara è dunque strettamente collegata alla possibilità di avere a disposizione risorse o capacità economiche in favore dell'ausiliaria, da cui l'ausiliata è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima (ed eventualmente dalla stipulazione di un contratto), cui consegue una responsabilità solidale delle due imprese in relazione all'intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare.”(cfr. Tar Campania, n.644/2011);

che in ogni caso all'istituto dell'avvalimento va ormai riconosciuta portata generale, salva l'infungibilità dei requisiti ex art.38 e 39 del codice dei contratti, perché intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'amministrazione(cfr. Tar Salerno, n.813/2011);

che il requisito risulta dimostrato alla data richiesta;

che, quanto alla verifica di anomalia, il ricorso si rivela incapace di individuare concrete errate o illogiche valutazioni della stazione appaltante, sicchè è sufficiente, per giurisprudenza costante, far

riferimento alle giustificazioni addotte e ritenute congrue dall'amministrazione (cfr. Cons St, sez.V, n 1090/2011);
che non risulta alcun difetto di motivazione in ordine alle attribuzioni dei singoli punteggi, essendosi la commissione attenuta ai criteri e alla tabella predisposta;
che infine neppure risulta fondata la critica alla composizione della commissione, essendo in essa presenti le richieste professionalità, come emerge dall'esame dei singoli curricula;
che conseguentemente il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite; .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)